

Pubblicato il 22/07/2020

N. 00783/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 01567/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo Gallina, Filippo Ficano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Stallone in Palermo, via Nunzio Morello n.40;

***contro***

Comune di Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi 52;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

- Del provvedimento di diniego, del Comune di Bagheria prot. n. 32625 del 9 maggio 2018, notificato in data 10.05.2018, definitivo all'accoglimento dell'istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della legge 47/85, per il mantenimento di opere per la realizzazione di un immobile da destinare a civile abitazione ubicato in via -OMISSIS-, particella 2336, foglio numero 8 (Doc. 1);

- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti,

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 11\2\2019 :

Per l'annullamento - della ordinanza di demolizione n. 61/Dir 9 del 19.11.2018 del Comune di Bagheria, notificato in data 22 novembre 2018;

nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi degli odierni ricorrenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misura cautelare monocratica proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. , depositata il 22/07/2020;

Considerato che, in relazione al danno temuto, si può accogliere la suddetta istanza.

**P.Q.M.**

Accoglie l'istanza di misura cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24/09/2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo il giorno 22 luglio 2020.

**Il Presidente  
Cosimo Di Paola**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.